

**COMMISSIONE VI
FINANZE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURIZIO BERNARDO

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Bernardo Maurizio, <i>Presidente</i>	3, 8, 12
Bernardo Maurizio, <i>Presidente</i>	3	Alberti Dino (M5S)	8
INDAGINE CONOSCITIVA SULLE TEMATICHE RELATIVE AI RAPPORTI TRA OPERATORI FINANZIARI E CREDITIZI E CLIENTELA		Cattaneo Michele, <i>Presidente di ASSOFIDUCIARIA</i>	3, 8, 9, 10, 11
		Pagano Alessandro (AP)	10
		Paglia Giovanni (SI-SEL)	11
		Pelillo Michele (PD)	9
Audizione dei rappresentanti di ASSOFIDUCIARIA:		<i>ALLEGATO</i> : Documentazione depositata dal dottor Cattaneo	13

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale - Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURIZIO BERNARDO

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione dei rappresentanti di ASSOFIDUCIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela, l'audizione dei rappresentanti di ASSOFIDUCIARIA.

Saluto, a nome di tutta la Commissione, il Presidente, dottor Michele Cattaneo, il Segretario generale, avvocato Lucia Frascarelli, e il Responsabile Area normativa e regolamentare, dottor Matteo Sagona.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla nostra Commissione sul rapporto tra il sistema bancario italiano e i contribuenti, abbiamo individuato una serie di soggetti affinché espungano la loro posizione su tale tematica, tenuto conto del ruolo che ciascuno di essi ricopre sia come organismo organizzato sia in funzione della loro posizione all'interno del sistema bancario.

Lascio quindi la parola al Presidente di ASSOFIDUCIARIA, Michele Cattaneo.

MICHELE CATTANEO, *presidente di ASSOFIDUCIARIA*. Ringrazio il presidente e la Commissione per l'opportunità di rac-

contare un po' di noi e della nostra attività nel corso del tempo. Tale opportunità non ci viene offerta di frequente e me ne rammarico perché il nostro è uno degli istituti più vitali dell'intero panorama finanziario italiano. Basti pensare che la legge istitutiva delle società fiduciarie risale al 1939 e da allora non è stata mai modificata, il che non vuol dire che sia obsoleta, ma che è semplicemente longeva, perché, come tutte le norme ben scritte, ottiene i risultati che si prefigge e dura nel tempo.

Le società fiduciarie nascono in un momento storico molto delicato, per assicurare determinati scopi e sopravvivono a quel momento storico, trovando una particolare vitalità in funzioni specifiche all'interno dell'ordinamento.

La legge del 1939 stabilisce che « sono società fiduciarie le entità che si occupano in forma di impresa dell'amministrazione di beni per conto di terzi, dell'organizzazione di aziende e della rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni ». La legge del 1939 descrive quindi tre attività, variamente interpretabili, utilizzando termini che non hanno una definizione precisa.

Il concetto di amministrazione di beni è, infatti, molto ampio, non esistendo alcuna norma del Codice civile che definisca esattamente il concetto di amministrazione, il quale è citato solo nell'ambito della disciplina sui contratti bancari, in cui si parla di amministrazione di titoli. Sappiamo, tuttavia, che nella vita quotidiana il concetto di amministrazione è sempre presente nei casi in cui un individuo o una serie di individui demandano a un terzo, che ha caratteristiche professionali più avanzate rispetto alle proprie, il compimento di atti giuridici per loro conto.

Anche « organizzazione di aziende » e « rappresentanza di portatori di obbligazioni » sono concetti economici non particolarmente scientifici, ma è nell'amministrazione di beni per conto di terzi che le società fiduciarie svolgono la loro attività nell'ambito dell'ordinamento.

La fortuna delle società fiduciarie è iniziata quando sono declinati gli strumenti di fiducia esteri. Può sembrare un paradosso, tuttavia fino al 1979 le società fiduciarie in Italia esistevano ma non amministravano beni, perché tutti i beni significativi erano intestati in paradisi fiscali esteri.

Le società fiduciarie hanno cominciato ad avere beni da amministrare nel 1979, quando fu approvata dal Parlamento italiano la prima legge in materia di aspetti penali dell'esterovestizione dei beni posseduti in Italia. Definendo illecito penale il possesso di beni in Italia per il tramite di società estere si volle, nello stesso tempo, assicurare a chi si « pentiva » la possibilità di farlo mantenendo la riservatezza, cosa che, allora, era una caratteristica dell'ordinamento.

Tenete conto che la riservatezza ancora oggi caratterizza molti aspetti della vita privata ed economica, ma sono stati notevolmente ampliati i margini di conoscenza che l'ordinamento si è assicurato, per numerosi motivi; nel 1979, invece, era consentita una riservatezza di più ampio impatto, la quale era peraltro sempre esclusivamente connessa ai rapporti con terzi non dotati di uno specifico potere di indagine.

Questo è uno degli equivoci che, purtroppo, hanno condannato le società fiduciarie a essere considerate, per lungo tempo, uno strumento di occultamento, mentre in realtà non è così, perché da sempre e fin dal momento della loro costituzione le società fiduciarie sono state aperte a tutti i controlli, da parte di qualunque soggetto l'ordinamento designasse come controllore. Alcune leggi, ad esempio, specificavano che il possesso di partecipazioni in una società in misura superiore a determinate percentuali dovesse essere comunicato alla Consob, o prevedevano l'apertura delle fiduciarie ad accessi da parte

dell'amministrazione finanziaria; nessuno strumento di occultamento può convivere con queste realtà ispettive operative.

Le società fiduciarie sono state il luogo e l'ambito nel quale ha preso sostanza buona parte dell'innovazione finanziaria che ha caratterizzato l'evoluzione del nostro ordinamento, dagli anni '70 in poi. Prima che esistessero i fondi comuni di investimento esistevano gli enti di gestione fiduciaria e le amministrazioni collettive. Nel 1984, la legge eresse i fondi comuni di investimento a entità autonome.

La gestione patrimoniale individuale nacque nell'ordinamento nel 1991, ma prima di allora le società fiduciarie amministravano dinamicamente beni per conto di terzi ed è nell'ambito delle società fiduciarie che ha avuto inizio la regolamentazione del mercato mobiliare, perché esse furono i primi soggetti ad avere a che fare con l'allora nascente Commissione nazionale per la società e la Borsa. Nel nostro ambito sono nate gestioni collettive, gestioni individuali, emissioni in titoli in massa, accettazioni bancarie, altri elementi che non potevano sorgere in un contesto diverso, perché la nostra è l'unica legge quadro che non definisce un oggetto specifico di attività, ma lascia ampio spazio all'inventiva.

L'inventiva delle società fiduciarie si caratterizza per il tentativo di soddisfare i bisogni della clientela. Le società fiduciarie sono state il primo strumento con cui le banche hanno cercato di uscire dal novero dei loro compiti istituzionali. Le banche nascono per raccogliere risparmio ed erogare credito, ma oggi svolgono una serie di attività diversificate le quali, negli anni '80, non erano possibili, perché allora i servizi che furono poi disciplinati come servizi di investimento erano considerati non « bancarizzabili » e venivano affidati a entità specializzate possedute da banche: le società fiduciarie.

Per questo motivo, nell'ambito delle società fiduciarie sono nate le gestioni patrimoniali individuali e altri servizi oggi acquisiti dalle banche, nel loro tentativo di divenire soggetto di interlocuzione universale con i portatori di interessi finanziari.

Le fiduciarie hanno però mantenuto un elemento di caratterizzazione e di distinzione: esse non vendono niente di proprio, se non la loro capacità di servizio, posto che non possiedono prodotti finanziari. Sotto questo profilo hanno invece un compito preciso: amministrare per conto dei clienti, e ciò significa sviluppare con diligenza attività demandate, le quali consistono spesso in attività di mediazione fra l'offerta bancaria e la richiesta del cliente.

Un tempo, quando la riservatezza era ancora possibile (sto parlando dei cosiddetti « anni di piombo ») quello che il cliente cercava era la riservatezza circa il proprio possesso patrimoniale. Non desiderava infatti depositare i propri fondi presso una banca ritenuta permeabile e sottoporsi volontariamente a un rischio di rapimento, per cui ricorreva a un incarico fiduciario per essere rappresentato nei rapporti con la banca.

Quegli anni sono passati, la riservatezza ha perso sempre più contenuto per quanto riguarda le attese dell'individuo e i servizi che allora erano fondati sulla riservatezza sono ora basati su un'altra caratteristica delle società fiduciarie: lo spossessamento. La fiduciaria detiene i beni che il cliente le demanda e spesso questi beni devono essere detenuti in garanzia, nell'interesse e per conto di soggetti diversi.

Il caso tipico nel quale le società fiduciarie vengono utilizzate sono i patti parasociali di piccole e medie aziende: sia che si chiamino accordi fra soci, accordi fra creditori o fra compratore e venditore, c'è infatti bisogno di un individuo terzo che detenga i beni oggetto di un contratto, i quali devono essere assegnati all'una o all'altra parte in tempi diversi. Dai servizi fondati sulla riservatezza siamo quindi passati ai servizi fondati sullo spossessamento.

Da ultimo, il nostro ruolo è diventato ancor più specifico: è diventato quello del sostituto d'imposta specializzato, laddove l'individuo intenda operare sull'estero e fruire di un sistema di tassazione dei suoi beni come se fosse in Italia. Spiego questo concetto. Da sempre la società fiduciaria è stata un sostituto d'imposta e, qualunque

tipo di bene amministrasse, l'Agenzia delle entrate, piuttosto che l'ordinamento tributario, le hanno assegnato i compiti del sostituto d'imposta, soprattutto perché il campo di operatività erano titoli.

L'individuo ha conosciuto la libertà, come cittadino dell'Europa, degli investimenti all'estero, libertà che poteva assumere due forme: l'investimento all'interno del tracciato previsto dall'ordinamento e l'investimento a prescindere da questo tracciato. Dimentichiamoci il secondo. Il primo è un investimento possibile, che vede il cittadino andare a investire all'estero, ma lo vede poi dover compilare la dichiarazione dei redditi in Italia per i redditi finanziari prodotti all'estero ovvero per i redditi relativo al possesso immobiliare.

Se lo stesso cittadino investe in Italia, ha un sostituto d'imposta che praticamente gli consente di percepire il reddito al netto del prelievo tributario attraverso un'applicazione d'imposta alla fonte. Nel tempo, le società fiduciarie sono state riconosciute come sostituto d'imposta e, potendo assistere i cittadini italiani nei rapporti con entità finanziarie estere, è stato concesso loro di applicare ritenute alla fonte come se quei cittadini lavorassero in Italia. Quindi, esse sono gli unici soggetti che consentono ai cittadini italiani di investire all'estero avendo il medesimo trattamento fiscale dei propri investimenti, alla fonte, che avrebbero operando in Italia.

Questa funzione è stata di estrema utilità quando si è trattato di far rientrare beni in Italia in occasione dell'applicazione del cosiddetto « scudo fiscale » e, da ultimo, della procedura di *voluntary disclosure*; i beni rientrati in Italia, infatti, hanno dovuto trovare un'allocatione presso entità equivalenti, al rientro nel territorio dello Stato. Se, però, per il denaro è facile migrare e quindi, quando una legge impone di reimportare i beni, è facile reimportarli presso un'entità italiana, non è così agevole reimportare un immobile o una partecipazione in una società.

È stato quindi messo a punto uno schema di cosiddetto « rimpatrio giuridico », che ha visto le società fiduciarie come destinatarie di questi rientri. Si può

quindi affermare che le società fiduciarie hanno contribuito alla costruzione dell'ordinamento giuridico, tributario e di investimento, oggi fruibile da chiunque.

La storia delle società fiduciarie però si evolve in parallelo con i bisogni che gli individui rappresentano. Noi abbiamo alle nostre spalle decine di migliaia di clienti e amministrano valori per oltre 110 miliardi di euro. Non tutti i nostri clienti sono di fascia elevata, molti di essi appartengono a una fascia medio-bassa, perché i bisogni hanno mille sfaccettature: può essere utile essere sostituiti nel rapporto con un intermediario finanziario nel caso in cui un individuo intrattenga due o tre rapporti e le società fiduciarie lo rappresentano con l'entità B o C e gli rendono un servizio utile fornendogli un rendiconto cumulato, cosicché quel soggetto deve leggere un solo documento, anziché una serie di documenti. È questo un genere di necessità elementare, ma frequentissimo.

C'è poi il caso in cui si voglia intrattenere un rapporto con un'entità ma ci si preoccupi della solidità dell'entità stessa, e si decida, quindi, di ripartire i propri investimenti. Dividere oggi è una parola che si accompagna al concetto di *bail-in*, laddove la possibilità di aprire più rapporti e di avere un soggetto che informa sulle nuove tematiche connesse a un possibile *default* della banca può essere assolutamente importante.

La società fiduciaria non ha niente da vendere, se non la sua capacità di assistere il cliente nelle scelte. Non si tratta quindi di guidarne le scelte, perché, in fatto di investimenti, guidare è un'attività, ad oggi, ancora riservata, in modo assurdo, a SIM e soggetti che svolgono attività finanziaria.

Il fatto che, purtroppo, la guida sia demandata a chi ha qualcosa da vendere provoca molto spesso i danni a cui tutti abbiamo assistito. Sarebbe forse meglio separare l'attività di *advisoring* dall'attività di investimento, altrimenti è chiaro che prevalgono le logiche del condurre il soggetto a compiere passi non sempre sostenuti da qualità e terzietà del suggerimento, ma tant'è: il nostro ordinamento, come tanti altri ordinamenti, contempla questi ibridi.

La realtà è che noi non abbiamo nulla da vendere, il nostro è un rapporto che costa poco nonostante comporti molti rischi, perché, purtroppo, operiamo con strumenti giuridici che ci rendono responsabili nei confronti del cliente.

Abbiamo però ancora molto da dire, perché ci evolviamo a seconda del cambiamento dei bisogni. Più l'ordinamento diventa complesso, maggiormente l'individuo ha bisogno di essere rappresentato; più l'ordinamento pone rischi a carico dell'individuo, maggiormente l'individuo si chiude « a riccio » rispetto ad esso, ovvero cerca soluzioni a questi rischi.

Faccio due esempi semplicissimi: l'imprenditore e l'amministratore di una società. Oggi questi due soggetti sono come parafulmini, perché, qualunque cosa facciano, ne rispondono con il loro intero patrimonio. Ciò non è logico perché chi avvia un'impresa intende porre come capitale di rischio quella parte del proprio patrimonio che ha deciso di utilizzare per l'impresa, ed è illogico che debba rischiare tutto: ciò rappresenta un freno all'attività imprenditoriale.

Non è vero che con società che abbattano i limiti di capitale ma associano a questo la totale responsabilità dell'individuo si agevolano gli investimenti; è anzi vero l'esatto contrario: in un mondo che funziona dal punto di vista economico, l'individuo avvia un'impresa strutturata come società di capitali, perché questa è ciò che offre al mercato e nel caso in cui si commettano degli errori. L'affidamento deve essere fatto su ciò che è visibile, non su ciò che si intravede.

In ogni caso, questa realtà induce l'individuo a cercare forme di parziale sottrazione dei suoi beni da un rischio futuro e non manifesto, in quanto non vuole mettere in gioco tutto il suo patrimonio in un'attività di impresa; ha bisogno di pensare prima alla sua famiglia. Purtroppo le uniche risposte che il nostro ordinamento dà sono strumenti di diritto non italiani, come i *trust*, o l'abuso di strumenti giuridici italiani, come, ad esempio, le polizze assicurative vita.

Nell'ordinamento giuridico ci sono gli strumenti necessari come, ad esempio, le comunioni dei beni e, a tale fine, si possono anche rispolverare le basi dell'attività fiduciaria, cioè quei vecchi contratti fiduciari traslativi della proprietà alla società fiduciaria, in funzione di ponte verso il futuro. In questo modo si affidano beni alla fiduciaria affinché essi siano utilizzati per mantenere la propria famiglia o per mantenere un figlio disabile.

Se, nel frattempo, si corre un rischio nell'ambito della propria attività di amministratore di una società, si paga e si risponde di tale rischio con una fetta importante della propria attività reddituale o patrimoniale, ma non con tutto.

Quello che noi chiediamo oggi è quindi che l'ordinamento smetta di essere estero-filo: è inutile ratificare convenzioni strane che portano i nostri cittadini a regolare i loro rapporti in base alle leggi di Paesi molto diversi dal nostro. Oggi si fanno *trust* regolati dalla legge di Cipro.

Ci sono strumenti che hanno una loro regolamentazione fiscale e giurisprudenziale, come è stato affermato da un'infinità di soggetti; non vengono utilizzati quindi per violare le norme di diritto in materia di successioni piuttosto che in materia di responsabilità creditizia, ma servono semplicemente per far sì che un soggetto possa affermare: «la mia famiglia deve vivere anche se io rischio». Il rischio oggi è presente in qualunque attività appena «sopra le righe», perché rischiano coloro che svolgono le funzioni di controllo nelle banche, rischiano gli *auditors*, così come i soggetti che intraprendono.

Un'altra cosa che abbiamo imparato in questo periodo è che il nostro sistema di garanzia è ormai superato. Esso ha mostrato la corda proprio in presenza della crisi del credito, la quale ha causato la perdita di miliardi di euro di patrimonio perché i beni dati in garanzia hanno sofferto di un sistema ormai superato e devono essere venduti attraverso licitazioni pubbliche.

Le banche sono indotte a svendere questi beni e da ciò derivano percentuali di raffronto fra il valore del credito e il bene

esitato che hanno indotto sia la Banca d'Italia sia gli organi dell'ordinamento europeo a ciò preposti a valutare la sottopatrimonializzazione della banca e a imporre, quindi, alle banche italiane la ricostituzione di capitale per inadeguatezza delle fonti di garanzia.

Tutto ciò avviene perché se un creditore detiene un bene nella forma del pegno e dell'ipoteca e il bene detenuto nella forma del pegno e dell'ipoteca deve essere esitato in un certo modo, è impossibile gestirlo attraverso una licitazione privata, e soprattutto è impossibile cederlo a un terzo dicendogli: «tieni questo bene e mettilo a reddito; utilizza il reddito ottenuto per pagare prima di tutto me e poi il creditore; cerca poi di vendere, privatamente, il bene al meglio e di usare il denaro ottenuto dalla vendita per estinguere il mio debito e dare il resto al debitore».

Il nostro ruolo consiste nell'amministrare beni nell'interesse congiunto del creditore e del debitore, l'abbiamo sempre fatto e lo facciamo per le imprese italiane quando gestiamo *escrow agreement* nell'ambito di transazioni internazionali, cioè gestiamo somme depositate a garanzia quando compriamo soggetti esteri o quando soggetti esteri comprano da noi; c'è sempre una fase dedicata all'osservazione, durante la quale si cerca di capire se la verità corrisponda esattamente al dichiarato e in cui, quindi, determinate somme vengono depositate in garanzia.

Noi facciamo gli *escrow agent*, ma ci manca un riconoscimento legislativo (anche se non nel nostro caso specifico), ci mancano cioè gli strumenti giuridici necessari. Oggi deteniamo beni in base a un mandato e, quindi, il bene resta di proprietà di colui che ce lo affida. In futuro dovremmo poter detenere beni in base a strumenti diversi: in base al mandato, se la volontà sarà di lasciarlo nella sfera proprietaria di coloro che ce lo affidano, ma anche con effetto traslativo, se la volontà sarà invece quella di sottrarre il bene alla sfera giuridica del possessore, per tenerlo – passatemi il termine – «parcheggiato» finché non si verifica un dato evento.

In questo ambito, noi chiediamo il supporto e la condivisione dei nostri obiettivi e rivendichiamo una funzione importante, in virtù sia del nostro passato sia delle nostre capacità operative. Ogni giorno mettiamo tali capacità a disposizione dell'ordinamento, operando come sostituti d'imposta e, come abbiamo dimostrato nell'ambito della disciplina sugli « scudi fiscali » e sulla cosiddetta *voluntary disclosure*, svolgiamo un ruolo utile. Ormai tutti, a partire dai magistrati che sempre più ci aiutano a uscire da una posizione equivoca, hanno capito che non siamo uno strumento, per così dire, diabolico: siamo una parte dell'ordinamento, a disposizione di coloro che hanno esigenze particolari e chiedono di essere soddisfatti da entità riconosciute dall'ordinamento stesso.

Ho letto oggi, con soddisfazione, i risultati di un'indagine conoscitiva svolta a livello internazionale dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle attività antiriciclaggio e sulla qualità dei soggetti che operano nel mondo dell'antiriciclaggio: le società fiduciarie italiane sono state classificate come uno dei soggetti a minor rischio di riciclaggio, con buona pace di tutti coloro che ancora pensano diversamente.

Ripeto: abbiamo fatto passi da gigante e stiamo vivendo proprio in questi giorni il passaggio delle società fiduciarie di matrice bancaria e di quelle dotate di maggior patrimonio sotto il diretto controllo di Banca d'Italia. Saremo quindi ancora gli enti più controllati di tutto l'ordinamento, posto che normalmente di controllore ce n'è uno, mentre noi abbiamo l'organo istitutivo, che è il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, oltre a Consob e Ania.

Ho concluso la mia relazione e sono a vostra disposizione per le domande che vorrete pormi.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Cattaneo. Chiedo ai colleghi se vi siano interventi, anche se devo dire che il Presidente di ASSOFIDUCIARIA è stato molto chiaro nella sua esposizione su molti punti e in riferimento a diversi istituti che presentano importanti profili di delicatezza, svolgendo il suo intervento con un livello di appro-

fondimento che ha messo in luce anche aspetti spesso trascurati.

DINO ALBERTI. Ringrazio innanzitutto il dottor Cattaneo per l'audizione e, poiché è stata citata la *voluntary disclosure*, vorrei chiedere un vostro parere sull'esito di tale procedura per sapere se, a vostro avviso, essa abbia rispettato le aspettative.

MICHELE CATTANEO, *presidente di ASSOFIDUCIARIA*. Abbiamo letto i risultati pubblicati e, dal nostro punto di vista, si è soltanto « sfiorato » il risultato potenzialmente ottenibile. Dico questo perché, come abbiamo evidenziato da tempo, la *voluntary disclosure* era uno strumento che avrebbe dovuto riguardare, inizialmente, il possesso di beni all'estero e ha concluso il suo *iter* con una legge che ha visto il rientro delle attività finanziarie dall'estero.

C'è una grande differenza tra beni e attività finanziarie, perché nel concetto di beni rientrano oggetti come le opere d'arte e d'antiquariato, i beni immobili, le partecipazioni, i marchi e i brevetti, mentre tra le attività finanziarie ci sono i titoli. Abbiamo la sensazione che, strada facendo, si sia dimenticato qualcosa.

Il nostro ruolo di preposti al rientro giuridico delle attività finanziarie è stato soppiantato dalla legittimazione che è stata data al mantenimento dei beni all'estero in cambio di dichiarazioni dell'intermediario estero e dall'improvvisa trasformazione di paradisi fiscali in località di villeggiatura. Però — ripeto — molto si è dimenticato per strada, forse perché è stata posta l'attenzione sulle attività finanziarie, su quello che si poteva reimportare, ma si è dimenticato un patrimonio immenso.

Vorrei aggiungere che tale dimenticanza si è verificata non tanto per cattiva volontà, quanto per una sorta di disinformazione: di questa legge si è parlato molto anche sui giornali, ma si è parlato poco dei beni diversi dalle attività finanziarie. Ci si è occupati della Svizzera, del Lussemburgo e di altri Paesi per quanto riguarda i depositi e, in tale contesto, le banche svizzere hanno subito chiesto di regolarizzare la propria posizione perché hanno attese, per il medio periodo, di mantenimento delle

proprie posizioni e sanno che non avrebbero potuto mantenerle rimanendo ferme al passato. Non si è parlato però di tutti i beni immobili all'estero che, ad esempio, circondano il lago di Lugano, i quali sono beni di proprietà di cittadini italiani che sono rimasti là.

Tale disinformazione emergerà con l'applicazione delle normative sullo scambio di informazioni. Ci saranno molti « ops ! », perché lo scambio di informazioni non riguarderà esclusivamente il possesso di attività finanziarie, ma riguarderà anche lo scambio di informazioni su redditi di varia natura, quelli immobiliari e anche quelli connessi alla negoziazione di opere d'arte piuttosto che altri redditi. Alcuni soggetti dovranno ammettere di aver dimenticato qualcosa, perché avranno somme di denaro che non sapranno come imputare: nel momento in cui alcuni beni verranno trasformati in denaro, infatti, queste persone andranno a chiedere agli ex depositari di depositare queste somme presso di loro ed essi risponderanno « no », perché le predette somme di denaro non hanno una provenienza lecita.

Paradossalmente, l'intervento migliore è stato l'introduzione del reato di autoriciclaggio, che ha spaventato tutti, soprattutto i soggetti esteri, che potevano utilizzare interpretazioni, più o meno sofisticate, del concetto di riciclaggio, mentre il concetto di autoriciclaggio ha spaventato, non tanto perché sia chiaro, quanto perché, essendo abbastanza oscuro, induce l'individuo a decidere di non rischiare.

Credo di aver risposto alla domanda del deputato Alberti anche parlando del desiderio di noi operatori del settore che si ponesse fine all'abuso degli strumenti esteri. Siamo un magnifico Paese, non abbiamo nulla di meno di altri, quindi perché il nostro cittadino deve essere costretto a emigrare ?

Sono andati all'estero sia gli evasori, i quali però lo faranno sempre, sia persone che, negli anni '80, hanno temuto l'instabilità del Paese, il pericolo di una politica complicata, poi il pericolo dei sequestri e infine quello connesso all'instabilità del sistema creditizio. Hanno portato all'estero i

propri risparmi i pensionati e coloro che avevano pagato le tasse su di essi: i movimenti migratori verso l'estero sono sempre colpa nostra: si tratta di ricchezza che non viene investita in Italia, non trova riallocazione nelle imprese italiane, viene portata all'estero e vi resta.

MICHELE PELILLO. Ringrazio anch'io il dottor Cattaneo per la relazione, che ho trovato molto interessante. Vorrei solo un chiarimento: lei assume che il successo del *trust* possa essere in qualche modo collegato a una carenza legislativa nei confronti delle società fiduciarie italiane ?

MICHELE CATTANEO, *presidente di ASSOFIDUCIARIA*. Assolutamente sì, perché le società fiduciarie italiane, per motivi storici, hanno dovuto limitare il loro campo di attività ai beni il cui reddito fosse tassato alla fonte e dal cui possesso derivasse una responsabilità civilistica circoscritta.

Le faccio un esempio: perché le fiduciarie non si intestano beni immobili ? Semplicemente perché, se cade un cornicione, la società fiduciaria risponde dei danni; per questo motivo la fiduciaria, all'interno dell'ampio novero dei beni, ha elettivamente preferito quelli che ne limitassero la responsabilità, come le partecipazioni.

L'esigenza dell'individuo è però più complessa: ad esempio, quella di marito e moglie che hanno bisogno di un amministratore professionale di immobili il quale, qualora succeda loro qualcosa, possa amministrare questi immobili nell'interesse dei figli minori. La fiduciaria non può farlo, il professionista allora suggerisce il *trust* e l'ordinamento improvvisamente ha spianato la strada a questo strumento (siamo stati il primo Paese in Europa a recepire la Convenzione dell'Aja del 1985 in materia).

Trust significa rapporto fiduciario: esso è nato in Inghilterra, dove lo esportarono i monaci Benedettini a favore dei nobili inglesi che dovevano partire per le crociate. Il *trust* era fatto per far sì che il nobile, se tornava dalla crociata, trovasse i suoi beni e affinché, in caso non fosse tornato, il beneficiario dei beni stessi fosse la Chiesa.

Per questi motivi ne è stata data grande diffusione.

L'ordinamento si è precipitato a riconoscere giuridicamente il *trust*, il quale è uno strumento di tutta dignità come strumento di fiducia; ciò che noi lamentiamo è che, dal punto di vista tecnico, le funzioni del *trust* devono essere regolate dalla legge di altri Paesi, perché la legge italiana ne riconosce gli effetti, ma non ne regola i rapporti.

Ci sono legislazioni di altri Paesi che hanno grande dimestichezza con il *trust*, come gli ordinamenti di *common law*: in Inghilterra molte persone non possiedono i beni direttamente e utilizzano i *trust*; ci sono addirittura i *trust* di Stato per il possesso di beni immobiliari. Ad esempio, non si può possedere una casa a Chelsea se non tramite un *trust*. Il nostro Paese conosce, invece, e disciplina la fiducia, non il *trust*.

Ci troviamo quindi in una situazione di squilibrio. Il *trust* non è soggetto alla normativa antiriciclaggio. Esso consiste in un rapporto contrattuale traslativo della proprietà che può essere realizzato da chiunque. Ciò non va bene: noi che siamo in prima linea in materia di prevenzione sappiamo che l'abuso è dietro l'angolo. Infatti, se forniamo strumenti come questo, legittimando la possibilità che un *trust* sia realizzato da chiunque senza che esso debba essere dichiarato, perché il soggetto che lo pone in essere non è tenuto alla responsabilità antiriciclaggio, si crea uno squilibrio.

Noi siamo tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio e i rapporti che instauriamo sono comunicati all'Anagrafe dei rapporti finanziari, mentre una *Trustee Company* non è tenuta a tale obbligo, quindi c'è un vuoto normativo in questo senso. Chiediamo che a ciò venga posto rimedio e che il *trust* si costituisca solo tramite Enti controllati. Chiediamo inoltre che non si debba ricorrere a un ordinamento straniero per dirimere le controversie interne fra *trustee*, e *protector* o beneficiari, perché se esigenze di amministrazione professionale degli immobili ci saranno sempre, perché dobbiamo ricorrere

a questi strumenti che comportano un forte rischio di abuso?

Chi, come noi, fa questo mestiere ricorda quando ci arrivavano le prime richieste nell'ambito delle indagini sulla mafia e negli elenchi dei soggetti si trovavano Alfa Beta, di mesi 6, Beta Teta, di mesi 5, e noi, scherzando, immaginavamo il mafioso con la sua piccola lupara a 5 mesi, ma, *a posteriori*, si è scoperto che, in questi casi, veniva utilizzato abusivamente l'istituto della donazione al nascituro. Nessuno di noi ha mai pensato all'istituto della donazione al nascituro, invece ci avevano pensato i soggetti che avevano cose da nascondere!

Se così è, occorre lottare per evitare che questi fenomeni allignino e far sì che determinati strumenti vengano gestiti da soggetti controllati. Questa è la nostra richiesta. Dobbiamo essere aperti al mondo e cercare di soddisfare i bisogni leciti e legittimi, ma l'abuso deve essere prevenuto. Se si diffonde la possibilità di vendere armi, prima o poi qualcuno le userà per sparare non ai bersagli, ma al coniuge, se invece la vendita di armi viene regolamentata, è più difficile che succeda. Questo è il concetto posto alla base delle nostre richieste.

ALESSANDRO PAGANO. I beni che le fiduciarie amministrano ammontano a circa 110 miliardi di euro. Al riguardo vorrei chiedervi: quante sono le società fiduciarie?

MICHELE CATTANEO, *presidente di ASSOFIDUCIARIA*. Le società fiduciarie sono circa 275. Di queste, 164 sono iscritte ad ASSOFIDUCIARIA e una quarantina appartengono a gruppi bancari. Le società fiduciarie di matrice professionale sono numerose, perché sono nate in affiancamento agli studi di commercialisti, per soddisfare le esigenze della clientela degli studi stessi. Quelle più strutturate sono emanazione del mondo bancario e, naturalmente, tra di esse abbiamo sia società fiduciarie appartenenti a Gruppi Bancari italiani, sia società fiduciarie emanazione di banche estere. C'è quindi una certa diversificazione.

GIOVANNI PAGLIA. Mi chiedevo quali fossero le finalità prevalenti, rispetto alla massa amministrata.

MICHELE CATTANEO, *presidente di ASSOFIDUCIARIA*. Innanzitutto il dato relativo alla massa amministrata è un numero soltanto indicativo, perché individua la massa amministrata al suo valore nominale. Il valore nominale è il criterio di contabilizzazione che usiamo proprio perché siamo soggetti terzi rispetto al bene, per cui non ci importa sapere esattamente quanto esso valga; potrebbe avere quindi un valore molto più alto.

La matrice è: finanza, impresa, famiglia. Interveniamo nelle imprese generalmente in situazioni dove c'è un nucleo imprenditoriale diversificato e, quindi, ci sono più soci e la convivenza tra di essi va gestita. Spesso lavoriamo per imprese che stanno vivendo una situazione di cambio generazionale, quindi il problema è che ci sono i soci e i loro eredi. Si tratta di contesti complessi, perché ogni imprenditore pensa di aver trasmesso ai propri figli la sua « genialità » imprenditoriale ma non sempre è così: ci sono famiglie che passano rapidamente dalla convivenza serena a situazioni di crisi e di lotta.

Talora, sempre nell'ambito delle partecipazioni in società non quotate, svolgiamo ancora un ruolo di garante della riservatezza. Si pensi al caso in cui una società voglia comprare la sua concorrente e ci incarichi di effettuare un'esplorazione riservata, nella consapevolezza che, se essi svolgessero tale fase in prima persona, il prezzo aumenterebbe di *default*.

Spesso nelle imprese gestiamo patti di sindacato, o *stock option*, come nel caso di società quotate. La *stock option* è un sistema di remunerazione del dipendente collegato all'andamento dell'impresa che non deve essere applicato soltanto alle società quotate. Oggi è chiaro infatti che un'impresa che ha una zavorra non proattiva non va avanti. Ha un buon andamento l'impresa che associa il lavoratore alla dinamica d'impresa.

Una volta non era possibile applicare tale meccanismo perché gli imprenditori facevano molto « nero », quindi qual era il

lavoratore disposto ad accettare una realtà simile sulla quale parametrare la condivisione dell'utile? Oggi l'evasione ha limiti sempre più ristretti, quindi è possibile innovare nell'ambito di questi schemi, i quali però presuppongono la presenza di un soggetto depositario. Se si scommette di distribuire una somma al conseguimento di un certo obiettivo, essa va affidata a un soggetto terzo che garantisca di non intaccarla finché non si saranno realizzati gli automatismi di questo obiettivo.

Nell'ambito della famiglia si riscontrano i problemi maggiori nell'essere proattivi in assenza di idonei strumenti giuridici nazionali, perché, ad esempio, c'è il caso dei coniugi che sono in fase di separazione e avrebbero bisogno di affidare a qualcuno il patrimonio oggetto di divisione fino al momento in cui esso non verrà diviso, con l'incarico di amministrarlo al meglio e di attribuire metà del reddito a un coniuge e metà all'altro. Non abbiamo tuttavia lo strumento per fare tutto ciò. Stiamo studiando questi temi con il notariato, abbiamo lavorato con molti soggetti in questo senso: si tratta di argomenti di attualità: sia che si parli di unioni tradizionali sia che si affronti la questione delle unioni di tipo innovativo, infatti, si pone il problema della definizione dei rapporti economici i quali, per essere regolati, hanno bisogno di entità terze capaci di mettere d'accordo le parti.

Svolgiamo poi un ruolo nel mondo della finanza, in quanto spesso sottoscriviamo per conto dei clienti rapporti con gestori, banche ed assicuratori. Questo è, ormai, un *must* quando il cliente decide di trasferirsi all'estero: se si è trovato benissimo con il suo gestore ticinese non deciderà mai di stipulare un rapporto di gestione con un gestore italiano, tuttavia se ci assegna l'incarico, ci occuperemo di tutte le questioni connesse alla fiscalità. Egli potrà quindi continuare a vivere felicemente il rapporto con il suo gestore straniero, avendo però assicurata la corretta fiscalità del suo portafoglio. Chi vuole procedere in questo modo si affida appunto a una società fiduciaria.

Per quanto riguarda il peso percentuale delle diverse tipologie di rapporti amministrati fiduciarmente: il 70 per cento è rappresentato da rapporti finanziari, il 30 per cento da rapporti in ambito societario. La famiglia viene considerata nell'ambito societario.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Cattaneo. Autorizzo la pubblicazione, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, della documentazione da lei con-

segnata (*vedi allegato*) e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. RENZO DICKMANN

*Licenziato per la stampa
l'11 aprile 2016*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO



AUDIZIONE DEL 24 FEBBRAIO 2016 PRESSO LA COMMISSIONE VI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - INDAGINE CONOSCITIVA SULLE TEMATICHE RELATIVE AI RAPPORTI TRA OPERATORI FINANZIARI E CREDITIZI E CLIENTELA

ASSOFIDUCIARIA: COSTITUZIONE, FINALITA' E COMPOSIZIONE

L'ASSOFIDUCIARIA è stata costituita con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgono sotto forma di impresa ed in forza di Decreto Autorizzativo, rilasciato dal proprio Organo di Controllo (Ministero dello Sviluppo Economico), una o più delle seguenti attività:

- amministrazione di beni per conto di terzi, anche mediante intestazione fiduciaria ed anche in qualità di *trustee*;
- rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti e di portatori di quote e titoli/valori similari;
- mandatario con o senza rappresentanza, per conto di terzi per il compimento di atti giuridici, semplici o complessi, singoli o ripetitivi;
- organizzazione, assistenza alle aziende, revisione contabile alle aziende e servizi a società ed Enti.

L'Associazione, presieduta dal Dr. Michele Cattaneo, associa n. 164 società partecipate prevalentemente da banche, società finanziarie e professionisti ed è l'unica Associazione di categoria del settore fiduciario e, in termini numerici, rappresenta il 60% delle società autorizzate ed il 95 % del mercato.

Le società fiduciarie occupano circa 900 dipendenti ed hanno rapporti con circa 6.000 professionisti. I valori amministrati fiduciarmente ammontano a circa 107 miliardi di euro. La vigilanza sulle società fiduciarie, dal punto di vista operativo, è esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico. A questo Ministero è demandato infatti, oltre al potere di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, il potere di vigilare sul rispetto delle disposizioni dettate per il corretto esercizio dell'attività fiduciaria.

Gravi violazioni o gravi perdite possono portare alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria. In caso di crisi, le società fiduciarie sono soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

assofiduciaria

Di recente alle società fiduciarie appartenenti a gruppi bancari o aventi determinati requisiti patrimoniali è stata imposta anche l'iscrizione in apposito albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) approvato, con decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni, con conseguente sottoposizione delle stesse al diretto controllo della Banca d'Italia quanto ad idoneità organizzativa alla prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Per quanto attiene ai profili fiscali della loro attività, per qualunque profilo reddituale connesso ai beni amministrati, le società fiduciarie assolvono le obbligazioni tributarie per conto del fiduciante in qualità di sostituto d'imposta.

Esse infine collaborano alla lotta all'evasione ed al riciclaggio alimentando l'Anagrafe dei Rapporti, istituita presso l'Agenzia delle Entrate, con la trasmissione di tutti i dati anagrafici e quantitativi concernenti i propri clienti ed i patrimoni per loro conto amministrati, nonché l'Archivio Unico Informatico antiriciclaggio dove vengono registrate tutte le operazioni finanziarie svolte per conto dei clienti e da cui vengono attinte informazioni significative per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) che vengono inviate all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

1. L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ FIDUCIARIE IN FORMA D'IMPRESA.

- 1) L. 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione) (la legge istitutiva è del 1926)
- 2) R.D. 22 aprile 1940, n. 531 (Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione)
- 3) R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 e R.D. 29 marzo 1942, n. 239 (norme sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari)
- 4) D.L. 5 giugno 1986, n. 233, conv., con modificazioni, in L. 1 agosto 1986, n. 430 (Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria)
- 5) D.L. 16 febbraio 1987, n. 27, conv. in L. 13 aprile 1987, n. 148 (misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria: "...le società e gli enti che senza la prescritta autorizzazione svolgono attività propria di società fiduciaria....sono poste in liquidazione coatta amministrativa...")

assofiduciaria

- 6) D.M. Industria 16 gennaio 1995 (Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza)
- 7) Art. 60, comma 4, D.LGS. 23 luglio 1996, n. 415 (assoggettamento delle società fiduciarie di gestione, c.d. "dinamiche", alla disciplina Sim ed esclusione delle stesse dall'applicazione della l. 1966/1939)
- 8) Art. 199, D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come modificato dall'art. 9, co. 8, del D.LGS. 13 agosto 2010, n. 141 (il secondo comma impone a società fiduciarie con determinate caratteristiche l'iscrizione in una sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), con conseguente assoggettamento alla vigilanza della Banca d'Italia, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio). Le società fiduciarie sono menzionate in numerose disposizioni del TUF e del TUB, sia per assoggettarle ai poteri informativi di Consob e Banca d'Italia per le rispettive competenze (ad esempio, art. 17, co. 1 lett. d), TUF; art. 115, co. 3, TUF; art. 21, co. 3, TUB), sia per chiarire che, nel perseguimento della trasparenza e conoscibilità degli assetti proprietari (di società quotate, banche, Sgr, Sim), la presenza di una società fiduciaria non può costituire uno schermo (ad esempio, art. 22 TUB; articoli 14, co. 3, 15, co. 4, 61, co. 6, 80, co. 7, TUF).
- 9) Le società fiduciarie sono menzionate come soggetto giuridico autonomo dagli artt. 2357, 2358, 2359, 2359bis, 2360, 2427, 2428 e 2504ter del codice civile per distinguere la fattispecie del possesso per il tramite di società fiduciaria da quello esercitato per interposta persona.

2. IL RUOLO DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE NEL FUNZIONAMENTO DEI MODERNI MERCATI FINANZIARI.

Le società fiduciarie sono disciplinate dall'art. 1, comma 1, della legge istitutiva, L. 23 novembre 1939, n. 1966 secondo cui: *"sono società fiduciarie [...] quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni"*.

Ciò che caratterizza le società fiduciarie è lo svolgimento in forma di impresa dell'attività di amministrazione di beni mediante un contratto fiduciario con il cliente, sia con intestazione dei beni al proprio nome che senza.

assofiduciaria

Il contratto tra fiduciante e società fiduciaria, qualora sia caratterizzato dall'intestazione fiduciaria, può essere ricondotto, in linea generale, all'istituto del mandato senza rappresentanza: la società fiduciaria amministra i beni di proprietà del fiduciante per conto e nell'interesse di questi, ma in nome proprio. In virtù di detto rapporto contrattuale, la società fiduciaria agisce sempre e comunque sulla base di specifiche istruzioni dettate dal cliente-fiduciante.

In ogni caso è bene precisare che la riservatezza dell'identità del fiduciante opera esclusivamente nei rapporti tra privati. L'identità del fiduciante, titolare effettivo, è invece trasparente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, delle Autorità di controllo e della Giustizia penale.

Ai sensi di legge e del proprio Statuto Sociale, ogni società fiduciaria può svolgere le seguenti attività:

- a. la attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dall'art. 3-bis e della legge 13 aprile 1987, n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni;
- b. la organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

Pertanto esse possono:

- a. assumere l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili, anche senza intestazione;
- b. assumere l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilità illimitata per tali obbligazioni;
- c. assumere l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura;
- d. assumere la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di

assofiduciaria

strumenti finanziari e di altri beni (mobili);

- e. assumere la rappresentanza di azionisti, di soci in genere e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;
- f. assumere la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;
- g. eseguire incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;
- h. curare la costituzione e la amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile;
- i. assumere l'amministrazione di beni in qualità di *trustee*, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;
- j. esplicitare l'incarico di *protector* nell'ambito di *trusts* comunque istituiti;
- k. curare la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
- l. assumere gli incarichi per conto delle società e degli enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;
- m. curare la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi.

Altresì, nell'esercizio delle attività indicate, le società fiduciarie possono rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonché qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali.

assofiduciaria

3. LA PROGRESSIVA CARATTERIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE QUALI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI.

L'art. 199 del TUF¹, rubricato "Società fiduciarie", ha cambiato la fisionomia delle società fiduciarie. Infatti, il secondo comma dell'art 199 dispone che le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca ovvero da un intermediario finanziario o che, alternativamente, hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, devono iscriversi in una sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del TUB, istituito presso la Banca d'Italia, ancorché non possano esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo e si applichino le prescrizioni dell'articolo 107 del TUB, in quanto compatibile.

Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato dalla Banca d'Italia al Ministero dello Sviluppo Economico e può comportare la grave sanzione della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Si tratta, di fatto, di una modifica epocale perché viene oggi affidato alla Banca d'Italia il potere di vigilanza sulle società fiduciarie che si iscriveranno nella sezione separata dell'albo in commento, seppure finalizzato al rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Al comma 3 dell'articolo 199 del TUF è, infine, previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico e la Banca d'Italia si diano reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi conseguenti provvedimenti di competenza.

La Banca d'Italia ha emanato la disciplina di secondo livello disciplinando, così, la procedura di autorizzazione e le regole sugli assetti proprietari delle società fiduciarie che confluiranno

¹ Come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi". Con il d.lgs. n. 141 del 2010 sono state apportate alcune modifiche alla disciplina delle società fiduciarie contenuta nel TUB e nel TUF. In particolare, il provvedimento stabilisce che, qualora una società fiduciaria sia costituita nella forma di società di capitali e sia controllata direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario ovvero abbia adottato la forma di s.p.a. con un capitale sociale versato pari almeno al doppio del capitale minimo richiesto dall'art. 2327 c.c., dovrà iscriversi alla sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 TUB. Le società fiduciarie che si iscriveranno saranno sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia e saranno assoggettate all'applicazione della normativa antiriciclaggio secondo il regime previsto per gli intermediari bancari e finanziari.

assofiduciaria

nella sezione separata dell'albo 106, disegnate sul modello previsto per le generalità degli intermediari, fatte salve alcune specificità che tengono conto delle caratteristiche delle società fiduciarie.

Il decreto legislativo n. 141 del 2010, modificando l'art. 199 del TUF, ha sostanzialmente equiparato le società fiduciarie che si iscriveranno alla sezione separata dell'albo, previsto dall'art. 106 del TUB, agli intermediari finanziari di primo livello (Banche, Sim, Sgr) per quanto riguarda l'identificazione della clientela e i rapporti con gli altri intermediari e la riservatezza.

Il diverso posizionamento delle società fiduciarie che otterranno l'iscrizione all'interno della normativa antiriciclaggio potrebbe, fra l'altro, risultare in un prossimo futuro utile per conciliare le esigenze di trasparenza in ordine alla identificazione dei titolari effettivi di società ed enti previste dalla Quarta Direttiva Antiriciclaggio ed assegnate ad un registro pubblico centrale consultabile da chiunque con l'elevato grado di riservatezza previsto ed evocato dalla Direttiva comunitaria stessa.

Le società fiduciarie che non presentano le caratteristiche per l'iscrizione all'albo speciale restano, invece, disciplinate unicamente dalla legge n. 1966 del 1939, soggette al solo controllo del Ministero dello Sviluppo Economico e, dal punto di vista della normativa antiriciclaggio, considerate intermediari di secondo livello: come tali, esse sono tenute a fornire tutti i dati riguardanti l'identità del soggetto fiduciante e del rapporto sottostante nel momento in cui intendano intraprendere operazioni con un soggetto in capo al quale gravino obblighi di identificazione antiriciclaggio.

4. LE SOCIETÀ FIDUCIARIE QUALI STRUMENTI ESSENZIALI PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA: L'ATTIVITÀ COME SOSTITUTI D'IMPOSTA E IL RUOLO STRUMENTALE NELLA PROCEDURA DI VOLUNTARY DISCLOSURE.

Le società fiduciarie, trasparenti ai fini dell'Anagrafe dei Rapporti e nella loro qualità di sostituto fiscale, hanno assolto ed assolvono un importante ruolo nel sistema tributario.

Esse, infatti, sono l'unico soggetto di cui un contribuente possa servirsi per operare, oltretutto in Italia, anche all'estero conseguendo la tassazione alla fonte o il monitoraggio dei propri investimenti e, pertanto, la piena trasparenza degli stessi dalla quale discende la perfetta legittimità.

Qui di seguito si riassumono le normative fiscali di riferimento che regolano l'attività delle società fiduciarie quali sostituto d'imposta:

assofiduciaria

- 1) Sostituto d'imposta redditi finanziari: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 26, art. 26, comma 3-bis, art. 27); D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 3, art. 8); D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 (art. 1, comma 3); L. 23 marzo 1983, n. 77 (Art. 10-ter); D.M. 9 giugno 1988; D.L. 23 maggio 1994, n. 307 (art. 6); D.LGS. 1 aprile 1996, n. 239 (Artt. 1, 2 e 4); D.L. 20 giugno 1996, n. 323 (art. 7); D.M. 6 dicembre 1996 (art. 1); D.LGS. 21 novembre 1997, n. 461 (art. 5, art. 7, art. 12); D.LGS. 9 luglio 1997, n. 241. (artt. 17, 18 e 19); D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies); D.M. 23 luglio 1998; D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37, comma 11-bis).
- 2) Sostituto d'imposta risparmio amministrato: D.M. 9 giugno 1998; d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 17, 18 e 19); D.LGS. 21 novembre 1997, n. 461 (Art. 6, comma 9); D.M. 23 luglio 1998.
- 3) Sostituto d'imposta IVIE: D.LGS. 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 17, 18, 19 e 20); d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (art. 17); D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 19, commi 13-17); L. 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 519).
- 4) Sostituto d'imposta IVCA: D.L. 24 settembre 2002, n. 209 (art. 1, comma 2-sexies).
- 5) Versamento Imposta sulle Transazioni Finanziarie: L. 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, commi 491, 494 e 497); D.M. 21 febbraio 2013; D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (art. 56).
- 6) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, co. 6 e 11); D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (art. 1); D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37, comma 5); D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (art. 13- bis); D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (art. 2, comma 36-septiesdecies); D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (art. 1, comma 1); D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 21, commi 1 e 1-bis); D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 11, commi 2 e 3).
- 7) Obblighi FATCA per le società fiduciarie che si qualificano come RIFI (Reporting Italian Financial Institution): L. 18 giugno 2015, n. 95; D.M. 6 agosto 2015.
- 8) Soggetto passivo imposta di bollo: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (art. 15).
- 9) Soggetto passivo IRAP: D.LGS. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 19, art. 30); D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (art. 17); L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, comma 52).
- 10) Soggetto passivo IRES: D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (art. 2); D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (art. 17).

assofiduciaria

Significativo è stato il ruolo delle società fiduciarie chiamate, dalla Agenzia delle Entrate, a fungere da sostituto d'imposta nelle operazioni di scudo fiscale, grazie al quale, tra il 2001 e il 2009, sono stati riconsegnati all'Erario più di 60 miliardi di euro emersi.

Altrettanto significativo è stato il ruolo delle società fiduciarie nelle procedure di *voluntary disclosure* ove le stesse hanno contribuito, ricevendo in amministrazione fiduciaria con o senza intestazione i beni rimpatriati, a permettere i puntuali e corretti adempimenti fiscali, nel loro ruolo di sostituto d'imposta, secondo le procedure previste dalla normativa di riferimento.

Di questo ruolo - che avrebbe potuto essere ancor più incisivo se fosse stata riconosciuta alle società fiduciarie la possibilità di applicare la tassazione del risparmio gestito anche sui titoli amministrati oggetto di *voluntary disclosure*, come era già avvenuto nelle precedenti procedure di scudo fiscale - è stato dato ampio riconoscimento dalla Agenzia delle Entrate che, nelle varie Circolari a commento, ha suggerito essa stessa il rimpatrio giuridico di beni detenuti all'estero, precisandone, talora anche innovativamente, le modalità.

5. I NECESSARI CORRETTIVI LEGISLATIVI PER UN ADEGUAMENTO DELL'OPERATIVITA' ALLE CRESCENTI ESIGENZE DELL'INDIVIDUO E DELL'ORDINAMENTO.

A) La tipizzazione legislativa del contratto di affidamento fiduciario.

Un necessario supporto, per un'attività fiduciaria allineata alle esigenze attuali, potrebbe essere fornito con l'introduzione nel codice civile del "contratto fiduciario" quale strumento per raggiungere l'effetto segregativo relativamente ai beni consegnati per l'amministrazione. In tal senso si sono indirizzate le previsioni dei progetti legislativi presentati in precedenti legislature.

La previsione normativa della "segregazione" dei patrimoni amministrati fiduciarmente renderebbe infatti possibile la prestazione di nuovi servizi fiduciari, atti a soddisfare esigenze delle persone in relazione alla vita ed all'espletamento di attività lavorative e professionali, quali:

- *nell'ambito della tutela della famiglia e dei beni familiari: asset protection*

La segregazione del patrimonio conferito in amministrazione fiduciaria da quello del Fiduciante conferente e la sua destinazione ad uno scopo (es. soddisfacimento delle necessità di mantenimento della famiglia) potrebbe preservare detto patrimonio dai rischi

assofiduciaria

di evizione connessi alla responsabilità patrimoniale derivante dall'esercizio dell'attività di imprenditore ovvero di amministratore di società.

Il patrimonio in fiducia assumerebbe la stessa configurazione oggi riservata al fondo patrimoniale e riceverebbe le stesse tutele oggi conseguite e ricercate con le polizze assicurative, senza le difficoltà e le complessità (talora anche fiscali) relative.

Nell'ambito del diritto di famiglia svariate sono le situazioni in cui un patrimonio necessita di un'amministrazione esterna in attesa della sua divisione ovvero destinazione ai beneficiari finali: eredità giacenti, divisioni connesse a separazione o divorzio, patti di famiglia.

In ciascuna di queste situazioni il patrimonio necessita di un soggetto esterno che operi nell'interesse delle parti/dei beneficiari fino a che siano definite le spettanze e le attribuzioni definitive dei beni.

- **Nell'ambito dei rapporti fra cittadini e banche: amministrazione di beni in garanzia nell'interesse congiunto del debitore e del creditore**

L'amministrazione di beni in garanzia nell'interesse congiunto del debitore e del creditore potrebbe costituire una specificazione dell'attività di amministrazione che, ove fissata dalla Legge, potrebbe aprire nuovi scenari operativi d'interesse dello stesso sistema bancario.

Nell'attuale scenario di crisi il sistema degli intermediari finanziari potrebbe infatti fruire nuove forme di garanzia che consentano il superamento delle rigidità che comportano gli strumenti attuali (pegno, ipoteca, fideiussione) in relazione alla riscossione del credito.

Attualmente il bene posto in garanzia viene, di norma, direttamente appreso dal creditore, che, altrettanto normalmente, non può che realizzarlo sul mercato, con ovvi rischi in merito all'effettivo conseguimento del valore garantito.

La società fiduciaria potrebbe costituire il soggetto presso il quale conferire in amministrazione i beni vincolati in garanzia e, nel periodo di amministrazione, la fiduciaria, soggetto indipendente, opererebbe per la conservazione al meglio del bene, amministrandolo nell'interesse, appunto, di creditore e debitore.

Tale tipo di amministrazione già oggi viene praticato, ad esempio nell'ambito degli *escrow agreements*, tramite, peraltro, uno strumento, il contratto (mandato senza rappresentanza) a favore o nell'interesse di terzo, che, se raggiunge gli scopi segregativi attraverso la sottrazione fisica del bene al soggetto vincolante, lasciando inalterata in

assofiduciaria

capo allo stesso la proprietà giuridica dei beni, mantiene esposti i beni depositati *in escrow* alle azioni esecutive a tutela dei diritti di terzi.

Qualora invece lo strumento contrattuale posto a base del contratto trilaterale fosse un contratto fiduciario che, ferma la separatezza dei beni del fiduciante dal patrimonio dell'amministratore fiduciario, consentisse la traslazione della piena proprietà all'amministratore fiduciario si acquisirebbe una perfetta efficienza della nuova forma di garanzia.

Dalla terzietà dei beni amministrati rispetto a tutti i soggetti coinvolti, ossia la fiduciaria, creditore e debitore, deriverebbero infatti:

- (i) una piena amministrabilità durante il periodo di garanzia nell'interesse sia del creditore che del debitore. Si ricorda, in proposito, che l'attuale iscrizione del vincolo di pegno demanda il diritto di voto o al creditore o al debitore, soggetti che, con riferimento a partecipazioni in società non quotate, possono essere portatori di interessi contrastanti tra loro.
- (ii) la trasferibilità della piena proprietà, al termine del periodo di amministrazione in garanzia, sia al creditore che agli acquirenti, può essere effettuata non solo mediante aste pubbliche ma anche mediante vendita a trattativa privata, con riferimento a beni diversi dai titoli quotati.

L'amministrazione di beni in garanzia nell'interesse congiunto del debitore e del creditore oltreché a partecipazioni, potrebbe applicarsi anche a entità di beni dinamiche, quali i "portafogli" (superando i rischi del "pegno rotativo").

Infine, detta forma di amministrazione di beni mobili aprirebbe inevitabilmente la strada alla amministrazione di beni immobili o beni mobili registrati (attività sempre rivendicate dalle società fiduciarie ma mai acquisite in assenza di un diretto interesse del sistema economico/politico, oggi invece intuibile) dove gli attuali strumenti di garanzia (ipoteche su beni immobili e privilegi su beni mobili registrati) lasciano sempre al debitore l'amministrazione del bene, con effetti spesso dannosi per il creditore.

- *Nell'ambito dei rapporti fra lavoratori ed imprese: amministrazione di piani di azionariato diffuso.*

Dalla recente crisi emergono pressanti indicatori per una necessaria evoluzione dei rapporti di lavoro verso nuove e più flessibili forme di remunerazione, necessarie per un'impresa sostenibile e competitiva e, conseguentemente, verso più ampie forme di

assofiduciaria

compartecipazione di imprenditore e lavoratori ai risultati economici dell'attività. L'estensione ad imprese private di meccanismi di condivisione di utili, oggi attuati dalle sole società quotate, quali quelli delle *stock option* e *stock grant*, sarebbe estendibile a qualunque tipologia d'impresa, grazie ad un assetto normativo di favore ed alla diffusa trasparenza dei rapporti economici e resa possibile dall'affidamento alle società fiduciarie del ruolo di garante di detti piani e di loro esecutore nell'interesse congiunto di lavoratori ed imprese.

B) I correttivi in materia di metodi di tassazione.

Per una normativa fiscale coordinata a quanto sopra (rapporti fiduciari traslativi della proprietà) esistono già precedenti in corso di applicazione: il trattamento fiscale delineato dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 61 del 27 dicembre 2010 prevede già il trattamento tributario degli atti di destinazione, quali quelli riconducibili all'istituzioni di *Trusts* e patrimoni fiduciari destinati.

Di rilevante funzionalità, soprattutto per l'applicazione a rapporti di deposito ed amministrazione detenuti all'estero per conto di investitori italiani, potrebbe rivelarsi l'estensione alle società fiduciarie della possibilità di applicare, su opzione del fiduciante, il regime del c.d. "risparmio gestito" ai suddetti rapporti, oggi tassabili esclusivamente in base al c.d. regime del "risparmio amministrato". Il richiesto regime prevede, infatti, una forma di tassazione, sostanzialmente, sull'incremento patrimoniale del portafoglio anziché l'analitica applicazione sulla singola operazione finanziaria, di onerosa e complessa elaborazione, segnatamente in caso di rapporti detenuti all'estero.

Infine, così come si auspica che all'Ordinamento giuridico del nostro Paese, che ne è stato l'ideatore, si restituisca il contratto di fiducia nella sua pienezza originaria, evitando ai cittadini ed alle imprese la necessità di ricorrere a strumenti che demandano ad ordinamenti esteri, spesso ignoti, la regolamentazione dei loro diritti, ci si augura che, ritrovato in Italia l'istituto della Fiducia, ne venga assicurata in futuro l'efficacia in ambito comunitario, attraverso la richiesta di una Direttiva che, quanto quella dell'Aja per l'istituto del Trust, attribuisca alla Fiducia pienezza di effetti giuridici presso tutti gli Ordinamenti Giuridici degli stati membri ed alle società fiduciarie italiane pienezza operativa nei paesi comunitari.

